

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 2993</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, MONDINO, LIOTTI, ALBERINI**

*Presentata il 25 novembre 1981*

**Norme per l'assunzione, tramite concorso, presso il Ministero della difesa di talune categorie di personale dipendente da ditte appaltatrici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, sullo stato giuridico degli operai addetti agli stabilimenti della difesa, agli articoli 4 e 5, prevedeva l'assorbimento, negli organici del Ministero della difesa, del personale dipendente da ditte appaltatrici che già da tempo venisse utilizzato presso enti o stabilimenti di detta amministrazione, venendo in tal modo a regolarizzare la posizione di circa un migliaio di lavoratori.

A quasi dieci anni dall'entrata in vigore della legge succitata, la situazione, che nel frattempo si è venuta a ricreare, è ancora più grave: sono quasi 2.000 i dipendenti di ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che lavorano presso enti della Difesa e non godono dei benefici della stabilità. Si tratta, quasi esclusivamente, di giovani compresi fra i

venti e i quarant'anni di età, che vengono definiti « giornalieri » e che, inquadrati nella cosiddetta « manovalanza non connessa ai trasporti », in realtà svolgono varie mansioni, spesso impiegate.

Bisogna, inoltre, precisare che essi attualmente gravano sul capitolo 1098 di spesa del bilancio di detto dicastero e danno luogo a costi superiori a quelli degli operai appartenenti ai ruoli dello Stato.

Ciò è dimostrato dai seguenti dati relativi all'anno 1978:

un operaio di ruolo comune costa allo Stato, giornalmente, lire 24.813,

un operaio di ruolo qualificato costa allo Stato, giornalmente, lire 25.658,

un operaio di ruolo specializzato costa allo Stato, giornalmente, lire 28.658,

un operaio giornaliero (dipendente da ditte civili) costa allo Stato, giornalmente, lire 41.478.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

È necessario concedere, pertanto, anche a questi lavoratori la possibilità di accedere agli organici della Difesa.

A ciò provvede la proposta di legge da noi formulata, che consta di tre articoli.

Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi riservati al personale dipendente da ditte appaltatrici che venga utilizzato da almeno due anni presso enti o stabilimenti

della Difesa in mansioni salariali diverse da quelle di manovale, o in mansioni impiegatizie.

Nel secondo comma degli stessi articoli si fa riferimento ai requisiti necessari per accedere a detti concorsi.

Con l'articolo 3, infine, si stabiliscono i termini entro i quali dovranno essere banditi i concorsi di cui agli articoli precedenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli operai dipendenti dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti o stabilimenti del Ministero della difesa in mansioni salariali diverse da quelle di manovale, sono ammessi a concorsi riservati per l'assunzione ad operaio di detto Ministero.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma occorre il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

## ART. 2.

Il personale dipendente dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti utilizzato da almeno un biennio presso enti o stabilimenti del Ministero della difesa in mansioni impiegatizie, è ammesso a concorsi riservati per l'assunzione ad impiegato civile di detto Ministero.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma occorre il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288.

**ART. 3.**

I concorsi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge dovranno essere banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.